Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 11 settembre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, il Primo Segretario di Sua Maestà il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 16 giugno 1943 (registrato al Controllo generale col n. 37-2, addì 26 giugno 1943, Registro decreti n. 28, pagg. 376-77), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Carlotto Giuseppe fu Giacomo.

(2824)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1943.

Trasferimento all'« Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli » di alcune attribuzioni della Federazione nazionale dei commercianti in prodotti ortofrutticoli, in materia di disciplina dell'approvvigionamento delle patate e batate e degli ortofrutticoli conservabili.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 315, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, sulla disciplina della raccolta, dell'approvvigionamento e della distribuzione delle patate e delle batate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 22 marzo 1943;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1943, sulla disciplina della raccolta, dell'approvvigionamento e della distribuzione di alcuni prodotti ortofrutticoli conservabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 27 marzo 1943;

Ritenuta l'opportunità di accentrare presso un unico organismo tutta la disciplina di cui ai citati decreti Ministeriali e quella dei prodotti ortofrutticoli freschi di pronto consumo di cui al decreto Ministeriale 17 marzo 1943;

Decreta:

Art. 1.

Sono attribuiti all'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli (U.C.A.P.O.) i compiti e le facoltà assegnati alla Federazione nazionale dei com-

mercianti in prodotti ortofrutticoli ai sensi dei decreti Ministeriali 13 marzo 1943 e 16 marzo 1943, specificati nelle premesse.

Il predetto Ufficio centrale subentra alla Federazione nazionale commercianti prodotti ortofrutticoli nei diritti e nelle obbligazioni da questa assunti in esecuzione delle disposizioni di cui ai menzionati decreti Ministeriali 13 e 16 marzo 1943 ed assorbe le relative attività e passività, quali risultano alla data del 31 agosto 1943.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle del presente decreto.

Roma, addì 31 agosto 1943

Il Ministro: Brizi

(2880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno (ditta Verde Tammaro fu Pasquale).

Con R. decreto 28 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1943, è stato trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, il fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Verde Tammaro fu Pasquale e comune di villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Verde Tammaro fu Pasquale, livellario al comune di Villa Literno, foglio di mappa 15, particella 30, per la superficie di Ha. 0.40 e con l'imponibile di L. 8 e confinante con il fosso S. Angelo, con la proprietà Pedana Gennaro di Giuseppe, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Lettiero Cuomo fu Clemente.

Con lo stesso decreto è stata ordinata l'immediata occupazione del fondo sopraindicato da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1400 (millequattrocento) da essa offerta come indennità non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera medesima approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606.

(2869)

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno (ditta Tavoletta Gaetano fu Pasquale).

Con R. decreto 28 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1943, è stato trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti il fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Tavoletta Gaetano fu Pasquale e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Tavoletta Gaetano fu Pasquale, livellario al comune di Villa Literno, foglio di mappa 16, particella 59, per la superficie di Ha. 0.37.35 e con l'imponibile di L. 28,34 e confinante con il fosso S. Angelo, con la proprietà di Fratta Giuseppe, con il fosso S. Sossio, con la proprietà di Sabatino Antonio.

Con lo stesso decreto è stata ordinata la immediata occupazione del fondo sopra indicato da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1400 (millequattrocento) da essa offerta come indennità non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera medesima approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606.

(2870)

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna » nel bacino del Volturno (ditta D'Isa Maria Giuseppa fu Antonio).

Con R. decreto 28 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1943, è stato trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti il fondo denominato « Caradogna », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta D'Isa Maria Giuseppa fu Antonio, maritata Toscano, livellaria al comune di Castelvolturno, foglio di mappa 24, particella 48, per la superficie di Ha. 0.76.89 e con l'imponibile di L. 96,11 e confinante con la diramazione della strada vicinale « S. Martino a Coltura », con la proprietà di Russo Marco fu Rocco, di Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe, di Conte Angelina, Rosina maritata Viola ed altri.

Con lo stesso decreto è stata ordinata la immediata occupazione del fondo sopra indicato da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera medesima approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606.

(2871)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6354 — Data: 31 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Palma Giuseppe fu Cosimo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6697 — Data: 29 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Conti Giuseppe fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3645 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: De Nicola Anna Dorinda fu Achille — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 15 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia — Intestazione: Bergonzi Angelo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23391 — Data: 9 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Tranchini Ugo di Rosario — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8387 — Data: 7 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Turra Domenico fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 4 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena — Intestazione: Rossi Francesco fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data: 20 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Montruccoli Ugo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 5 %, al portatore: 4 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2760 — Data: 17 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: De Sandro Giuseppe di Iseo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1549 — Data: 1° maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi: 1 — Rendita: L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 222 — Data: 12 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Fantozzi Orazio fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi: 4 — Capitale: L. 9800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 1° aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Pugliese Arnaldo fu Gianfrancesco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, al portatore: 3 — Rendita: L. 80.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 322 — Data: 23 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Laterza Laura fu Vito — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi: 1 — Capitale: L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 25 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Cavalieri Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi: 1 — Capitale: L. 8600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 mod. A — Data: 12 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Cosenza — Intestazione: Favoino Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi: 1 — Capitale: L. 1100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 agosto 1943.

Il direttore generale: POTENZA

(2751)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Bando di arruolamento volontario per allievo guardia nel Corpo di polizia dell'Africa italiana

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937, n. 1241, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto 10 giugno 1937, n. 1211, che approva il regolamento organico del Corpo di polizia coloniale;

Vista la legge 15 maggio 1939, n. 748, sulle modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

Visti gli articoli 15, 16, 18, 19, 22, 23 e 239 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 754;

Vista la legge 7 maggio 1942, n. 580, sull'aumento temporaneo dell'organico del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

Riconosciuta la opportunità di coprire le vacanze verificatesi nel ruolo delle guardie e allievi guardie del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto l'arruolamento volontario per allievi guardia nel Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Art. 2.

Per poter concorrere all'arruolamento ad allievo guardia è necessario:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici e non appartenere alla razza ebraica;

b) avere compiuto i 18 anni e non superato i 26 alla data di emanazione del presente bando, salvo gli aumenti previsti dalle speciali disposizioni vigenti;

c) aver tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica;

d) aver conseguito la licenza elementare superiore;

e) essere celibe o vedovo senza prole;

f) avere statura non inferiore a m. 1,70, ad eccezione dei musicanti e degli specializzati di cui all'art. 29 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, per i quali il requisito di statura è ridotto a m. 1,65;

g) aver piena ed incondizionata idoneità fisica al servizio militare in Africa.

Sono esclusi dall'arruolamento gli aspiranti iscritti alle liste di leva della Regia marina, della Regia aeronautica e gli elementi del Regio esercito appartenenti alle specialità: marconisti, telegrafisti, autieri, automobilisti, trattoristi, teleferisti, artificieri, spolettatori, carristi e alle truppe alpine.

Art. 3.

Il servizio prestato nel Corpo di polizia dell'Africa italiana vale ad ogni effetto come servizio militare di leva.

Art. 4.

La domanda redatta in carta da bollo da L. 8 e sottoscritta di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero dell'Africa Italiana — Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana — entro il 31 dicembre 1943. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno, è consentito di presentare entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di 30 giorni dalla scadenza normale.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Comando generale predetto.

Gli aspiranti che si trovino in servizio militare presenteranno le domande al Corpo dal quale dipendono che le trasmetterà al Comando generale del Corpo di polizia dell'A.I. unendovi il libretto personale mod. 340 del catalogo R.E. del candidato.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) cognome, nome, paternità e maternità;

2) luogo e data di nascita;

3) domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero dell'Africa Italiana - Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

4) esatta statura;

5) titolo di studio posseduto;

6) professione civile;

7) per i militari in servizio o in congedo, eventuale specializzazione nel Regio esercito, o frequenza dei corsi di specializzazione organizzati dal Centro provinciale per la gioventù italiana;

8) elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12.

Il limite massimo di età stabilito per gli aspiranti allievi guardia è aumentabile:

a) di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni

militari svoltesi in Africa Orientale o partecipato, dopo il 5 maggio 1936, fino al 31 luglio 1939 ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, anche in qualità di assimilati o militarizzati, e per quelli che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

b) di quattro anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra, per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, e per gli invalidi in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) a 39 anni, a favore dei soci di diritto dell'Unione tra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e da ogni altra disposizione in vigore.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quelle previste dalle lettere *a*), *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

2) certificato medico, su carta da bollo da L. 6 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed incondizionata idoneità al servizio coloniale nonchè la di lui precisa statura.

Tale documento deve essere rilasciato dal medico del Corpo per gli aspiranti che si trovino in servizio militare; per quelli in congedo sia in Patria che in Colonia, da un medico militare, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario del luogo di residenza; per i residenti all'estero dal sanitario del competente ente diplomatico o consolare.

Gli aspiranti invalidi di guerra produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica definitiva tutti gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

3) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, o copia del foglio matricolare oppure certificato dell'esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva di terra.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè dalla dichiarazione integrativa prevista dalle apposite circolari emanate dal Ministero della guerra.

Gli invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale pensioni di guerra - o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla Sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra debitamente legalizzato dal prefetto;

4) certificato di stato libero, e per i vedovi certificato da cui risulti che non hanno prole, su carta da bollo da L. 6;

5) titolo di studio (licenza elementare superiore);

6) dichiarazione di accettazione della ferma di anni tre, su carta semplice;

7) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 6;

8) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 18;

9) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal podestà del Comune o dei Comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi.

Per i residenti nell'Africa italiana, tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative locali;

10) dichiarazione esplicita, su carta semplice, di appartenenza alla razza ariana, tenendo presente, agli effetti di tale dichiarazione che nel caso di attestazione falsa, non soltanto l'aspirante verrà escluso dall'arruolamento, ma saranno adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla legge;

11) fotografia di epoca recente, in duplice copia, formato tessera e senza copricapo, entrambe firmate dall'interessato.

I minori, non ancora in servizio militare, dovranno inoltre presentare l'atto di assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, all'arruolamento nel Corpo P.A.I., su carta da bollo da L. 8.

Avvertenze.

In caso di povertà, da comprovarsi mediante certificato rilasciato dalla competente autorità, tutti i documenti indicati nel presente articolo, domanda eccettuata, possono essere presentati in carta semplice.

Gli aspiranti che si trovano in servizio militare sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 4, 7, 8 e 9.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 7, 8 e 9 del presente articolo devono essere di data non anteriore ai due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda e quelli ai numeri 1, 2, 4, 7, 8 e 9 debbono essere debitamente legalizzati; il titolo di studio dovrà essere legalizzato se prodotto in copia; le fotografie dovranno contenere la legalizzazione della firma da parte del podestà o di un notaio solo per gli aspiranti che si trovino in congedo. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma o dalle autorità militari o del Corpo degli agenti di P.S.

Art. 6.

Il Comando generale del Corpo di polizia dell'A.I., a suo giudizio insindacabile, e senza essere tenuto a specificare i motivi, può non ammettere nel Corpo chiunque non ritenga adatto allo speciale servizio.

Gli aspiranti che in base all'esame dei documenti risultino ammissibili nel Corpo di polizia dell'A.I. riceveranno apposita comunicazione nella quale saranno indicati giorno e località della presentazione. Le domande degli aspiranti cui non venga inviata la comunicazione suddetta entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stesse, s'intenderanno respinte.

Ai candidati convocati per l'accertamento della loro idoneità al servizio nel Corpo, saranno rimborsate le spese di viaggio in III classe e corrisposta la relativa trasferta agli aventi diritto.

Art. 7.

Gli allievi guardia dovranno frequentare il corso di addestramento previsto dall'art. 19 del regolamento generale del Corpo P.A.I. presso la Scuola addestramento di polizia dell'Africa italiana.

Il Comando generale del Corpo P.A.I. durante i termini di validità del presente bando può attuare vari corsi.

Gli allievi guardia che abbiano superato gli esami finali del corso da essi frequentato e vengono dichiarati idonei saranno nominati guardia con anzianità assoluta riferita alla data del termine del corso e relativa in relazione alla graduatoria riportata.

Gli allievi guardia in qualsiasi momento durante il corso potranno essere dichiarati non idonei, in tal caso saranno prosciolti dalla ferma e, qualora siano soggetti ad obblighi militari, saranno messi a disposizione dell'autorità competente.

Art. 8.

Agli allievi guardia spettano le paghe e gli assegni ed ogni competenza stabilita per i pari grado dell'Arma dei CC. RR. in analoga posizione e destinazione di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1943

Il Ministro: GABBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1943
Registro 5 *Africa Italiana, foglio* 178. — MENECHINI

(2863)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.